

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1166

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAON, ALLASIA, ATTAGUILE, MATTEO BRAGANTINI,  
PAOLO GRIMOLDI, MARCOLIN**

Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  
e altre disposizioni per il contenimento della propagazione  
delle nutrie e dei piccioni

*Presentata il 6 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai noti i problemi causati dalla proliferazione incontrollata di alcune specie animali quali la nutria, nelle aree rurali e fluviali, e il piccione, soprattutto nei centri storici urbani dove, in conseguenza dell'abbandono degli edifici rurali a seguito dei processi di urbanizzazione e di industrializzazione, si sono create situazioni microclimatiche che hanno favorito l'insediamento di numerose colonie di esemplari. La nutria (*Myocastor coypus*), descritta per la prima volta dallo zoologo Molina nel 1782, è un roditore originario di una vasta area territoriale che si estende dal Brasile, alla Bolivia e al Paraguay fino alle zone più meridionali del Sud America (Argentina e Cile). È

stata introdotta nel nostro Paese per la produzione commerciale di pellicce e, grazie alla mancanza di predatori naturali, al clima mite, alla possibilità di reperire cibo, nonché alle potenzialità riproduttive e all'adattabilità ad ambienti e a condizioni climatiche diversi, ha raggiunto densità anche molto elevate, determinando pesanti situazioni di impatto sui biotipi che, in taluni casi, possono risultare particolarmente pesanti. In Italia non si dispone di sufficienti informazioni per definire, neanche a un livello di dettaglio macroscopico, la consistenza di questa specie alloctona. La crescente presenza delle nutrie è particolarmente allarmante, specialmente in alcune aree della Lombardia e del Veneto, con rife-

rimento a due ordini di problemi: il danneggiamento delle colture agricole e di importanti opere idraulico-agrarie e la diffusione della leptospirosi, malattia con alto grado di mortalità per l'uomo se non diagnosticata in tempo. Riguardo ai danni recati alle opere idraulico-agrarie è necessario ricordare che, per loro natura, le nutrie sono solite scavare cunicoli e camere sotterranee e quando ciò avviene nelle arginature pensili dei canali di irrigazione si possono determinare situazioni tali da compromettere la tenuta strutturale di tali manufatti, soprattutto in occasione delle ondate di piena. A ciò si aggiunga che le nutrie provocano danni economici localmente elevati per il prelievo operato, a fini alimentari, sulle coltivazioni agrarie, quali soprattutto la barbabietola da zucchero, il riso e il mais. I rischi per la salute umana sono riferibili al fatto che alcuni esemplari di nutria sono stati riscontrati positivi alla leptospirosi, malattia di particolare gravità rispetto alla quale le stesse nutrie sono risultate, sebbene in via secondaria e occasionale, diffusori ambientali dell'infezione. Da rilevare, infine, che le nutrie si sono altresì rese responsabili di gravi danni ecologici, conseguenti alla loro diffusione sul territorio. Osservazioni scientifiche compiute in aree assiduamente frequentate dalle nutrie hanno, infatti, consentito di verificare il determinarsi di evidenti situazioni di selezione a danno di specie autoctone, le cui popolazioni si sono sensibilmente ridotte. Per le motivazioni suddette, la presenza della nutria sul territorio nazionale deve considerarsi indesiderabile ed è opportuno adottare strategie di gestione che tendano a limitare in maniera efficace la diffusione della specie e la consistenza delle popolazioni. Al fine di fare fronte a situazioni di particolare gravità ed emergenza si rende, tuttavia, necessario prevedere l'inclusione della nutria tra le specie nei confronti delle quali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Con riferimento alla situazione di emergenza rappresentata dalla riproduzione incontrollata della popolazione di piccioni, o di colombi urbani, si segnala che la sensibile riduzione dei predatori naturali, l'abbondanza di cibo e la particolare ricettività dei centri urbani, dovuta alla presenza di siti idonei alla nidificazione, (si parla di una media di 6 covate annue) sono alcune delle cause che favoriscono la massiccia colonizzazione della specie nei centri storici urbani e ormai anche nelle aree limitrofe e nelle zone industriali. L'aumento continuo della popolazione di piccioni, oltre a mettere a rischio l'integrità del patrimonio edilizio e monumentale delle nostre città, crea gravi problemi igienico-sanitari per l'uomo e per gli animali domestici. Per quanto riguarda questi ultimi aspetti, il colombo urbano, in condizioni di sovraffollamento e quindi in presenza di molti nidi attivi e di individui giovani, rappresenta per l'uomo e per gli animali domestici un reale pericolo sia di tipo diretto, come possibile veicolo di microrganismi patogeni (zoonosi) responsabili di alcune gravi infezioni quali la salmonellosi, sia di tipo indiretto con fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione di batteri potenzialmente patogeni. Si è notato un rilevante aumento di malattie, come la psittacosi o ornitosi, una patologia che colpisce soprattutto i bambini che entrano in contatto con gli animali e con le loro deiezioni.

In considerazione della situazione di particolare difficoltà determinata dalle problematiche evidenziate, la presente proposta di legge consente l'adozione di interventi strutturali tendenti a contenere la diffusione delle specie menzionate e la consistenza delle relative popolazioni. Al fine di semplificare l'attuazione, da parte degli enti locali interessati, degli interventi, l'articolo 1 della presente proposta di legge include, attraverso una modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », la nutria e il piccione tra

le specie per le quali non si applicano le norme di tutela previste per la fauna selvatica. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di interventi volti al contenimento e all'eradicazione della nutria prevedendo la possibilità, per le province interessate, di predisporre, previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale piani di controllo e di abbattimento delle nutrie, da attuare in collaborazione con le guardie venatorie e forestali, con agenti venatori volontari, con le guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e con le guardie dipendenti dalle aziende faunistico-venatorie, nonché con operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica. Gli interventi possono essere eseguiti anche nei parchi naturali e nelle aree protette, d'intesa con gli enti o con gli organismi gestori dei parchi e delle aree. L'articolo 3, infine, stabilisce la possibilità per i comuni di adottare interventi urgenti per contenere e per ridurre il numero dei colombi urbani presenti nei loro territori, attraverso l'utilizzazione di mangime sterilizzante per colombi a base di nicarbazina, molecola non ormonale, in grado di inibire le funzioni riproduttive che non è dannosa per gli animali ed è priva di rischi per la salute dell'uomo. Il mangime si presenta sotto forma di granella di mais di grandi dimensioni che non viene mangiata dai piccoli volatili ed è idrorepellente. Il farmaco a base di nicarbazina è stato sperimentato e autorizzato

dal Ministero della salute. A differenza di qualsiasi altro pesticida, la nicarbazina non ha un'attività biocida, agisce su entrambi i sessi ed è completamente metabolizzata, non permane nelle feci e quindi nell'ambiente. Inoltre il farmaco aiuta il sistema immunitario degli uccelli perché riduce i parassiti intestinali. Per questi motivi il suo uso è ben visto e auspicato da tutte le associazioni animaliste. Il mangime sterilizzante, fornito ai comuni, ha un duplice effetto, uno diretto sulla diminuzione delle uova fecondate e uno indiretto in quanto i volatili rimanendo sul territorio continuano a frequentare i nidi e a consumare il cibo presente in esso senza lasciare spazi liberi alle altre colonie di volatili presenti nelle zone limitrofe. Il medicinale andrebbe distribuito nei siti di nidificazione, individuati a seguito di sopralluoghi, per cinque giorni alla settimana seguendo dei cicli costanti, soprattutto nel periodo che va da marzo ad ottobre, mesi in cui i piccioni si riproducono. Questo metodo nel primo anno di applicazione, secondo studi effettuati, garantirebbe una diminuzione della presenza dei piccioni del 30 per cento. Con dettagliate analisi svolte in osservanza delle linee guida europee concluse con elaborazioni statistiche dei dati, gli studi sperimentali controllati effettuati sul campo ed in cattività hanno confermato l'effetto inibente dei processi riproduttivi nel colombo senza sostanziali effetti tossici, pertanto in forma totalmente reversibile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifica all'articolo 2 della legge  
11 febbraio 1992, n. 157).*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , alle nutrie (*Myocastor coypus*) e ai piccioni ».

## ART. 2.

*(Interventi per il contenimento della propagazione e per l'eradicazione delle nutrie).*

1. Al fine di arrestare la continua riproduzione delle nutrie, le province predispongono, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo e di abbattimento delle nutrie.

2. I piani di cui al comma 1 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province, che possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico-venatorie, nonché degli operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei parchi naturali e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con l'Ente parco o con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

## ART. 3.

*(Interventi speciali per il contenimento della propagazione dei piccioni).*

1. Al fine di prevenire e di eliminare i gravi pericoli all'incolumità pubblica derivanti dall'aumento incontrollato della popolazione urbana di piccioni, specialmente nei centri storici e nelle zone limitrofe, il comune adotta interventi urgenti per contenere e per ridurre il numero degli esemplari presenti sul suo territorio, attraverso l'utilizzo di mangime sterilizzante a base di nicarbazina.

2. Per un corretto approccio alle problematiche connesse alla presenza dei piccioni nelle città è necessario effettuare sopralluoghi al fine di individuare i punti di nidificazione.

3. Una volta individuati i siti si procede alla somministrazione del mangime sterilizzante sotto forma di granella di mais di grandi dimensioni con un programma stabilito dai comuni che preveda una distribuzione del mangime per cinque giorni alla settimana seguendo cicli costanti, soprattutto nel periodo che va da marzo a ottobre di ogni anno.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0007730\*